

# CONSIGLIO E COMMISSIONE

## DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2006

**concernente la conclusione, in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra**

(2006/365/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato con la Confederazione svizzera, in nome delle Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica che prevede anche un'applicazione provvisoria dell'accordo rinnovato.
- (2) L'accordo è stato firmato a Bruxelles dai rappresentanti delle parti il 16 gennaio 2004 ed è stato provvisoriamente applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004, con riserva della sua conclusione ad una data successiva.

(3) L'accordo dovrebbe essere concluso in modo che le lingue di tutti gli Stati membri facciano fede. Ciò dovrebbe avvenire mediante scambio di lettere.

(4) È opportuno approvare tale accordo,

DECIDONO:

### Articolo 1

L'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte e la Confederazione svizzera dall'altra è approvato in nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica <sup>(2)</sup>.

### Articolo 2

Il presidente del Consiglio, in nome della Comunità europea, e il presidente della Commissione, in nome della Comunità europea dell'energia atomica, procedono alla notifica di cui all'articolo 14 dell'accordo e sono autorizzati a convenire con la Confederazione svizzera, mediante scambio di lettere, che, dopo l'allargamento del 1° maggio 2004, il testo dell'accordo fa fede in tutte le lingue degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 maggio 2006.

Per il Consiglio  
La presidente  
U. PLASSNIK

Per la Commissione  
Il presidente  
José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> Parere espresso il 13 dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Per il testo dell'accordo cfr. GU L 32 del 5.2.2004, pag. 23.